



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BRUNO – R.FRANCHETTI"**

Liceo Scientifico "G. Bruno" – Liceo Classico e Liceo Linguistico "R. Franchetti"

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82

30173 VENEZIA-MESTRE

Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274 – Cod. Min. VEIS02300L

<http://istitutobrunofranchetti.edu.it>

e-mail: [veis02300l@istruzione.it](mailto:veis02300l@istruzione.it) - P.E.C.: [veis02300l@pec.istruzione.it](mailto:veis02300l@pec.istruzione.it)

Documento firmato digitalmente  
Registro Circolari Digitale

Venezia-Mestre, 11/09/2021

Alle famiglie  
A tutti gli interessati

E, p.c., al personale docente e ATA

Oggetto: **Informativa urgente: DECRETO-LEGGE 122/2021<sup>1</sup>**

Si comunica che, in base al DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122<sup>2</sup>, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale*, art. 1, co. 2, 3 e 4, "[...] **Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...], deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 [...].** La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...].

*La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute<sup>3</sup>.*

*I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10<sup>4</sup> [...]."*

Si comunica, inoltre, che l'art. 3 del DL stabilisce l'**entrata in vigore a partire dalla data odierna.**

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Michela Michieletto

---

<sup>1</sup> Testo allegato.

<sup>2</sup> D'ora in poi DL.

<sup>3</sup> Come da Circ. MS prot.n. 35309 del 04/08/2021 "[...] le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. [...]"

<sup>4</sup> DPCM 17 giugno 2021, "Disposizioni attuative dell'art. 9, co. 10 del DL 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione COVID-19". Cfr. anche circolari interne n. 462 e n. 470.